

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
(Comuni di Romeno e Cavareno)

ORIGINALE

DECRETO N. 13/2026
del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Gestione dell'impianto di risalita e pista loc. Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock a Ruffrè Mendola in forma sovracomunale. Stagione invernale 2025/2026 ed estiva 2026. Liquidazione acconto contributo.

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di aprile alle ore 15.15 presso sala del Comune di Cavareno il Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sig. Fattor Luca, in modalità mista on line.

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila.
il signor Fattor Luca nella sua qualità di commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ha disposto per quanto in oggetto.

OGGETTO: Gestione dell'impianto di risalita e pista loc. Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock a Ruffrè Mendola in forma sovracomunale. Stagione invernale 2025/2026 ed estiva 2026. Liquidazione acconto contributo.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che:

- Nel 1988 i Comuni dell'Alta Anaunia hanno aderito alla costituzione del Consorzio di Sviluppo Turistico Monte Roen, con sede in Romeno, approvando il relativo Statuto;
- l'art. 2 di detto Statuto testualmente disponeva: "...*omissis*...Il Consorzio può partecipare a società, acquistare, costruire, gestire gli impianti di risalita e altre attrezzature turistico - sportive, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale";
- nei programmi del Consorzio, assumeva particolare importanza lo sviluppo del turismo invernale nella zona dell'Alta Val di Non;
- allo scopo veniva costituita la società Alta Val di Non S.p.A. con maggioranza delle quote detenute dal Consorzio, alla quale società il Consorzio ha aderito con deliberazione n. 2 del 22.3.1994;
- nel 2004 il Consorzio è stato sciolto e le azioni detenute dal Consorzio sono state intestate ai singoli Comuni sulla base di apposito piano di riparto;
- a seguito dello scioglimento del Consorzio, i Comuni intendevano dotarsi di uno strumento che consentisse loro di assicurare costanza ed uniformità di indirizzo nella direzione e gestione della Società, nonché sostenere il piano di crescita 2004-2008 costituente parte integrante e sostanziale del Patto medesimo;
- detto Piano, approvato dai rispettivi Consigli Comunali nel 2005, prevedeva le strategie di base finalizzate al perseguimento della continuazione dell'attività aziendale 2004/2008;

Nel giugno 2009 è stato predisposto dal dott. Marco Raffaelli ed approvato dalla Società, un documento denominato "Ruolo socio-economico, elementi di criticità e opportunità di sviluppo delle stazioni invernali della Val di Non" che definisce in modo chiaro le criticità e le opportunità di riposizionamento degli impianti, prevedendo delle azioni al fine di consentire il radicale risanamento finanziario e patrimoniale delle Società interessate. In tale documento è stato analizzato il ruolo svolto nei confronti del sistema sociale, economico e, specificamente, di quello turistico locale dalle società Monte Nock Ruffrè Mendola s.r.l., Alta Val di Non s.p.a., Predaia s.p.a., che operano nel settore impiantistico sul territorio della Val di Non; è stata inoltre elaborata una prima valutazione tecnico-programmatica dei provvedimenti da adottare per il riposizionamento dell'attività delle stesse società, sulla base di un miglior equilibrio economico-finanziario conseguito attraverso l'adozione di un modello organizzativo e gestionale economicamente più sostenibile;

L'esito dell'incarico ha costituito il presupposto per poter definire in seguito un programma integrato e coerente di gestione e offerta integrata – estivo e invernale – delle strutture e delle peculiarità del territorio;

L'incarico ha definito che il ruolo che le stazioni sciistiche della Val di Non rivestono nel contesto socio-economico locale e provinciale è articolato su tre livelli e che, pur nella loro specificità, presentano molti elementi di interconnessione anche in una prospettiva di consolidamento e di ridefinizione dell'attività:

il ruolo socio-sportivo: le stazioni sciistiche presenti in Val di Non costituiscono il punto di riferimento per le Società affiliate alla FISI trentina operanti sul territorio. Si tratta di 6 Associazioni alle quali sono iscritti 220 praticanti e atleti, per lo più giovani, che, grazie alla vicinanza di terreni adeguati di allenamento e di competizione, possono proseguire l'attività sociale e agonistica in modo compatibile con esigenze di tipo scolastico, lavorativo e di impegno sociale. Le caratteristiche delle stazioni, inoltre, ben si prestano ad un primo approccio all'attività sciistica da parte di bambini e studenti che frequentano le scuole situate nel comprensorio, con oneri economici e di mobilità non particolarmente impegnativi. Questo è un bacino di utenza che, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche locali e con gli Organi della Provincia Autonoma di Trento potrebbe essere ulteriormente coinvolto, facendone anche una sorta di "modello" di riferimento

sperimentale per altre aree del Trentino in chiave di rilancio dell'attività sportiva invernale in ambito scolastico che, negli ultimi decenni, appare significativamente in flessione sia in ambito nazionale che provinciale. Non pare trascurabile, inoltre, il ruolo svolto dalle stazioni sciistiche della Val di Non sotto il profilo della socializzazione delle famiglie e dell'offerta di opportunità di svago, sport e divertimento rivolta ai residenti. Si tratta, naturalmente, di un'offerta che va considerata in termini complementari e di immediata prossimità, rispetto a quanto viene proposto in altre stazioni ben più dimensionate e sviluppate presenti sul territorio provinciale;

il ruolo turistico attualmente svolto dal sistema impiantistico presente in Val di Non va considerato sostanzialmente in chiave di "potenzialità inespressa" e va inquadrato nel contesto della rivisitazione del modello di sviluppo turistico dell'Ambito. Con estremo realismo, infatti, si deve considerare che, a differenza di quanto si verifica nella maggior parte degli ambiti turistici trentini, l'offerta sciistica invernale localizzata in Val di Non costituisce attualmente più un "complemento" dell'attrattività locale, che un fattore decisivo della motivazione del turista nella scelta di questa destinazione. Viene ritenuto che le potenzialità di reciproca sinergia positiva tra sistema impiantistico e strutture ricettive locali sono molto ampie e in buona parte ancora da sviluppare. A titolo esemplificativo, viene sostenuto che se le stazioni invernali della Val di Non riuscissero ad intercettare un ulteriore 10% delle presenze turistiche attualmente rilevate nell'ambito, alle tariffe mediamente praticate si genererebbe un flusso di incassi di circa 300.000 euro, di poco inferiore, cioè al totale degli incassi medi delle tre società. Particolare importanza assume in questa prospettiva, inoltre, il fatto che alcuni importanti progetti di riqualificazione e rilancio dell'offerta ricettiva alberghiera (iniziative legate ai Patti territoriali attivati in Val di Non; progetti di ristrutturazione e riavvio di strutture presenti in corrispondenza del Passo della Mendola; ecc.) possono trovare proprio nella funzionalità di un'offerta sciistica – seppur di piccole dimensioni assolute – un importante elemento di stimolo e di equilibrio economico-gestionale in termini di ampliamento della stagionalità di esercizio e di arricchimento dell'offerta attrattiva. Va, in ultimo considerato, che l'offerta sciistica costituisce già ora - ma potrebbe esserlo in modo molto più efficace - un elemento di rafforzamento di una già discretamente ampia offerta di proposte e di attrattive "non sciistiche" presenti sul territorio (ciaspole, sci alpinismo, escursionismo invernale, sport del ghiaccio, ecc.).

il ruolo di completamento e diversificazione del sistema di offerta turistico-invernale del Trentino: le tre stazioni invernali presenti sul territorio della Val di Non, per quanto di piccole dimensioni e con bacini di utenza in gran parte di carattere locale, contribuiscono a "completare", diversificare e "presidiare" anche questa parte del territorio trentino dal punto di vista dell'offerta turistica invernale. La prospettiva che tale area, strategicamente fondamentale nell'ottica degli equilibri economici e – soprattutto in prospettiva – turistici della provincia, possa nel prossimo futuro trovarsi sguarnita di una pur minima offerta di infrastrutture per lo sci rappresenta un rischio grave che occorre valutare in tutti i suoi aspetti e nelle sue ricadute di medio-lungo periodo. Oltre alle ragioni di carattere strettamente sociale e turistico che portano a considerare l'opportunità di un particolare impegno per il sostegno di queste società da parte tanto dei Soggetti locali, quanto di quelli di livello provinciale, vi sono ragioni di ordine superiore che portano a ritenere che vadano esplicate tutte le strade e messi in campo tutti gli strumenti affinché questo tassello del mosaico turistico provinciale vada sostenuto e mantenuto vitale. Lo studio ha definito che è insostenibile una prospettiva di offerta e di promozione "despecializzata" e "generica" di ciascuna delle stazioni: la piccola dimensione infrastrutturale ed economica delle tre società, unita alla presenza di competitors facilmente accessibili che hanno una capacità attrattiva non paragonabile con quella locale, rende improponibile un approccio competitivo al mercato che non passi attraverso proposte specializzate "di nicchia" di ciascuna delle tre stazioni.

I Comuni aderenti nel 2011 hanno espresso parere favorevole al progetto fusione per incorporazione della Monte Nock Ruffrè - Mendola S.r.l., della Predaia Spa e dalla Alta Val di Non Spa in Altipiani Val di Non Spa; ed hanno approvato un accordo d'intesa tra i Sindaci dei Comuni dell'Alta Val di Non che prevedeva:

- diminuzione graduale della quota di compensazione a carico dei Comuni come determinata nella apposita convenzione. Sin d'ora si stabilisce comunque che la compensazione complessiva non può essere superiore ai seguenti importi massimi: per la stagione invernale 2011-12 ed estiva 2012 l'importo complessivo di € 190.000,00 da versare non prima dell'anno 2012; per la stagione invernale 2012-13 ed estiva 2013 l'importo complessivo di € 170.000,00; per la stagione invernale 2013-14 ed estiva 2014 e seguenti l'importo complessivo di € 150.000,00. Sin d'ora si conviene che i parametri per la definizione della contribuzione pubblica sono i seguenti: popolazione residente al 31 dicembre 2009 (peso 65%) e presenze turistiche alberghi (peso 35%);

- mantenimento o diminuzione graduale del deficit di esercizio degli impianti del Monte Nock e Mendola pari ad un importo massimo a stagione invernale ed estiva di € 220.000,00;
- compartecipazione economica o finanziaria di soggetti privati, diversi dagli Enti sottoscrittori della presente intesa, per un importo complessivo nel triennio pari ad € 100.000,00;
- mantenimento o incremento del numero degli abbonamenti stipulati dai residenti dei Comuni contraenti.

Con nota del 10.11.2011, la Società Altipiani Alta Val di Non spa ha formalmente comunicato che con Atto di fusione per incorporazione stipulato in data 25.10.2011 presso il notaio Paolo Piccoli con effetto giuridico a partire dal 28.10.2011, ha incorporato la Società Alta Val di Non Spa con sede in Cavareno (Tn) Località Campi Golf n. 26 Mendola capitale sociale di Euro 2.302.840,82, la società Monte Nock Ruffrè Mendola S.r.l. con sede in Ruffrè Mendola in Via Maso Costa n. 23 capitale sociale di Euro 241.700,00 e Predaia Spa con sede in Coredo Località Predaia, capitale sociale di Euro 1.300.132,00 modificando la denominazione sociale in “Altipiani Val di Non Spa” mantenendo la sede in Cavareno Loc. Mendola e modificando il capitale sociale in Euro 375.399,00;

Preso atto che:

- Il nuovo comma 1 bis dell’articolo 23 della legge provinciale sugli impianti a fune, aggiunto dall’articolo 81 della legge finanziaria provinciale 2011, prevede l’individuazione con deliberazione della Giunta provinciale delle linee funiviarie assoggettabili agli obblighi di servizio pubblico approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Tra gli obblighi di servizio pubblico sono compresi le tariffe, i periodi e gli orari di apertura nonché gli eventuali criteri di compensazione correlati agli obblighi.
- La disposizione sopra richiamata ha quindi la finalità di consentire ai comuni di intervenire nella gestione degli impianti funiviari di interesse locale, individuati dalla Giunta provinciale, mediante l’imposizione da parte dei comuni degli obblighi di servizio pubblico nei confronti dei concessionari degli impianti funiviari.
- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 219 del 11.02.2011 gli impianti di risalita in località **Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock** sono stati individuati come impianti funiviari di interesse locale.
- Sulla base della suddetta normativa i Comuni di Cavareno e Ruffrè-Mendola sono titolati ad intervenire attraverso gli strumenti individuati nella L.P. sopra richiamata, approvando un provvedimento che individui gli obblighi di servizio pubblico, comprensivi di tariffe, periodi e orari di apertura nonché eventuali criteri di compensazione correlati agli obblighi, rispettivamente per gli impianti “Campi Golf” e “Monte Nock”;
- Tutte le comunità dell’Alta Val di Non sono interessate all’imposizione di obblighi di servizio pubblico in quanto hanno unitariamente aderito al progetto di fusione per incorporazione di PREDAIA Spa e MONTE NOCK RUFFRÈ MENDOLA Srl in ALTA VAL DI NON Spa ai sensi dell’art. 2502 C.C., sotto il nome di “**ALTIPIANI VAL DI NON SPA**”;
- Per questo motivo nel 2011 è stata approvata la convenzione tra i comuni interessati ed individuato il Comune di Cavareno quale comune capofila, per l’impianto funiviario denominato seggiovia M26f Campi di Golf – Malga di Mezzavia, sito al Passo Mendola, località Campi di Golf, in Comune di Cavareno, e il Comune di Ruffrè-Mendola, quale Comune capofila per impianto funiviario denominato seggiovia biposto M167f “Ruffrè – Monte Nock”, sito nel Comune di Ruffrè – Mendola, ed autorizzato lo schema di provvedimento di individuazione degli obblighi di servizio pubblico, fissando per ogni comune aderente la quota di compartecipazione alla compensazione da assegnare alla società Altipiani Val di Non Spa, gestore dei summenzionati impianti.

Preso atto che in seguito ad attenta valutazione fatta d’intesa tra la Società ed i Comuni soci, al fine di garantire una pianificazione dell’attività per i prossimi esercizi ed una strategia di rilancio della Altipiani Val di Non S.p.A. nel 2012 i Comuni hanno approvato una convenzione con validità **01/10/2012 – 30/11/2021** che delineava i rapporti tra i Comuni e che avrebbe dovuto trovare concreta realizzazione in una serie di **convenzioni annuali**, simili a quella già assunte negli anni precedenti;

Verificato, tuttavia, che successivamente alla formalizzazione dell’impegno assunto, in attuazione dell’articolo 8, comma 3, lett. e, dalla LP. 27 dicembre 2010, n. 27 è stato sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 20 settembre 2012 il protocollo d’intesa

per le misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli Enti locali e con circolare del Servizio Autonomie Locali n. 5 di data 3 ottobre 2012 sono state indicate le azioni e misure da adottare per il rispetto del principio di contenimento della spesa richiesto dalla normativa;

I Comuni aderenti hanno quindi approvato lo “Schema di Convenzione” tra i Comuni dell’Alta Val di Non per disciplina rapporti gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2012/2013 ed estiva 2013 demandando ai Comuni Capofila (Cavareno e Ruffrè Mendola) all’atto della formalizzazione del contratto di servizio la determinazione delle misure di contenimento della spesa da imporre alla Altipiani S.p.A. per il rispetto del protocollo di data 20 settembre 2012;

Preso atto, altresì, che in data 04.06.2014 tra i Comuni di Cavareno – Fondo – Malosco – Romeno – Ronzone – Ruffrè-Mendola – Sarnonico - Amblar è stata sottoscritta la convenzione che disciplina rapporti gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2013/2014 ed estiva 2014;

Preso atto che in attuazione della deliberazione della Giunta comunale di Cavareno n. 59 di data 26 giugno 2014 è stato sottoscritto il disciplinare per gli obblighi di servizio impianto di risalita e pista sci “monte Roen” in località Campi Golf e seggiovia “Monte Nock” comprensivo anche delle azioni per l’attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal consiglio delle autonomie locali in data 20 settembre 2012 impegnando la società a porre in essere svariate azioni;

Preso atto, altresì, che in data 04.06.2014 tra i Comuni di Cavareno – Fondo – Malosco – Romeno – Ronzone – Ruffrè-Mendola – Sarnonico - Amblar è stata sottoscritta la convenzione che disciplina rapporti gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2013/2014 ed estiva 2014;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio n. 10/2014 si è preso atto delle modifiche allo Statuto della Società Altipiani Val di Non spa giusto verbale di assemblea straordinaria della Società dd. 27.08.2014, del Piano Industriale 2013/2014 – 2015/2016 a firma del dott. Francesco Salvetta dottore commercialista in Trento; della Relazione sulla situazione patrimoniale della società al 30.04.2014; delle osservazioni del collegio sindacale alla relazione sulla situazione patrimoniale delle società a seguito di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite dd. 10.07.2014; della Situazione Patrimoniale ex art. 2446 C.C. al 30/04/2014; con la stessa deliberazione è stata approvata la convenzione per la stagione invernale 2014/2015 ed estiva 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 dd. 30.12.2015 con la quale, oltre ad approvare la convenzione per la stagione 2015/2016, si è preso atto dell’aggiornamento del Piano industriale come meglio descritto in premessa della deliberazione stessa, e redatto a seguito dell’approvazione da parte della Giunta Provinciale del 26.10.2015 del. N. 191 con la quale sono stati dettati gli indirizzi per il passaggio in proprietà a Trentino Sviluppo degli impianti delle stazioni sciistiche di interesse locali aventi una valenza turistica di contesto, tra i quali rientrano anche quelli della Altipiani S.p.a.;

Preso atto che con la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 167 di data 22.11.2016 all’atto della liquidazione del saldo della stagione invernale 2014/2015 ed estiva 2015 si prendeva atto che in data 3 giugno 2016, i revisori dei conti dei Comuni capofila - dott. Tomas Visintainer (per il Comune di Cavareno e Comune di Predaia, nel quale è stato assorbito per fusione il Comune di Coredo) e dott. Emanuele Franzoia (per il Comune di Ruffrè-Mendola) considerando che gli obiettivi n. 3 e 4 dell’intesa (compartecipazione economica o finanziaria di soggetti privati, diversi dagli Enti sottoscrittori della presente intesa, per un importo complessivo nel triennio pari ad € 100.000,00) non sono stati raggiunti, hanno espresso parere positivo sulla “possibilità di liquidare la seconda trince del contributo compensativo, previa deliberazione, dagli organismi comunali competenti, di voler derogare agli obblighi di “compartecipazione economica” e “mantenimento o incremento del numero degli abbonamenti” previsti ai punti n. 3 e 4 dell’articolo 2 dell’intesa”. Con la stessa deliberazione si prendeva atto che non si rendeva necessario assumere l’assunzione di specifico provvedimento consiliare indicato dai Revisori dei conti per le ragioni di seguito riportate e precisamente:

- tra gli obiettivi indicati nel protocollo d'intesa tra i Sindaci dei Comuni dell'Alta Val di Non vi era quello della compartecipazione in tre anni dei soggetti privati per una cifra di Euro 100.000, 00 complessiva con scadenza già dalla stagione 2013/2014;
- fin dall'inizio era chiaro che questo obiettivo sarebbe stato di difficile attuazione e la consapevolezza della mancata attuazione è stata confermata nella relazione alla stagione 2013/2014 presentata dalla Altipiani S.p.A. in data settembre 2014 e regolarmente approvata da tutti i Consigli comunali.

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 20 dd. 19.12.2017 avente ad oggetto: "Convenzione tra i Comuni dell'Alta val di Non per la disciplina rapporti di gestione dell'impianto risalita e pista in loc. Campi di Golf e Monte Nock per la stagione invernale 2016/2017 e stagione estiva 2017. Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico) e Comuni di Amblar-Don, Fondo, Ruffrè/ Mendola;

Presa d'atto parere revisore dei conti Comuni capofila, e con la quale si dispose di:

1. Di prendere atto, per quanto esposte nelle premesse, delle osservazioni del parere espresso dai revisori dei conti dei Comuni capofila: dott. Tomas Visintainer (per il Comune di Cavareno e Comune di Predaia, nel quale è stato assorbito per fusione il Comune di Coredò) dott. Emanuele Franzoia (per il Comune di Ruffrè-Mendola) in data 3 giugno 2016 e relative al saldo della stagione invernale 2014/2015 ed estiva 2015 che indicava che gli obiettivi n. 3 e 4 dell'intesa (compartecipazione economica o finanziaria di soggetti privati, diversi dagli Enti sottoscrittori della presente intesa, per un importo complessivo nel triennio pari ad € 100.000,00 non sono stati raggiunti;
2. Di prendere atto, altresì, e per quanto meglio esposte nelle premesse, che nonostante non sia stato raggiunto l'obiettivo indicato non vi è stata alcuna incidenza sulla qualità del servizio proposto e sulla situazione finanziaria della società e nemmeno sul contributo compensativo richiesto ai Comuni e pertanto sussistono tutti i presupposti per confermare il sostegno economico alla società per le motivazioni più volte espresse nei provvedimenti consiliari sopra citati in premessa e pertanto il sostegno economico può essere confermato nonostante il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati;
3. Di approvare, per quanto esposto in premessa, lo "Schema di Convenzione" tra i Comuni dell'Alta Val di Non (Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, Amblar-Don, Fondo, Ruffrè/Mendola) per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2016/2017 ed estiva 2017 composta da n. 9 articoli, allegata e parte integrante della presente deliberazione, e tre allegati: allegato **A** "Calendari delle aperture minime che la società dovrà garantire, distinta per impianti"; allegato **B** "Tariffe massime applicabili"; allegato **C** agevolazioni e sconti; allegato **D** "Tabella riparto oneri".

Richiamata la delibera del Consiglio dell'Unione n. 13 dd. 21.12.2017 con la quale si approvò lo "Schema di Convenzione" tra i Comuni dell' Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, Comune di Fondo e Comune di Ruffrè/Mendola per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2017/2018 ed estiva 2018 composta da n. 9 articoli, allegata e parte integrante della presente deliberazione, e 4 allegati: allegato **A** "Calendari delle aperture minime che la società dovrà garantire, distinta per impianti"; allegato **B** "Tariffe massime applicabili"; allegato **C** agevolazioni e sconti; allegato **D** "Tabella riparto oneri";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Amblar-Don n. 15 dd. 06.06.2017 con la quale, avvalendosi dall'art. 3 della convenzione approvata dai Comuni nel 2012, esercita il diritto di recesso a far data dal 1 dicembre 2017;

Richiamato l'art. 5 della sopra citata convenzione che recita "Nel caso in cui uno o più comuni non partecipassero alla convenzione annuale di indicazione degli oneri di servizio e fissazione del contributo compensativo, il contributo compensativo sarà ridotto di conseguenza, dunque ogni Comune non potrà essere chiamato a contribuire per una somma maggiore a quella massima teorica calcolata sulla base della tabella di riparto e del contributo compensativo massimo attribuibile";

Vista la Relazione-Budget per la stagione 2018/2019 presentata dalla società in base alla quale la stessa società comunica gli aspetti più importanti dei risultati raggiunti e precisamente:

- La sottoscrizione del Piano di Sviluppo strategico, avvenuta in data 04/08/2019 che ha consentito da una parte la cessione dell'impianto del Monte Nock a fine novembre che è poi stato riaffidato alla società mediante un contratto di locazione della durata fino al 2021;
- Nell'ambito del Piano di Sviluppo la società ha previsto l'attuazione di un piano comunicativo e di rilancio dell'immagine anche tramite i social network, internet, ecc. al fine di raggiungere sempre in maniera più diretta il target della clientela della società, cioè le famiglie, i bambini e i giovani. Il piano, oggetto di definizione in queste settimane, verrà attuato nel corso del 2019 e nel budget che si allega non è valutato nei suoi effetti che comunque si ritiene saranno importanti considerando il coinvolgimento di alcuni partner rilevanti operanti sul territorio;
- L'assegnazione, avvenuta tramite bando nel corso del 2018, della gestione del noleggio al Passo Mendola che con tale rinnovo prevede anche la possibilità di attività estiva ed un impegno diretto da parte del gestore stesso per l'effettuazione di investimenti indirizzati allo sviluppo di tale attività.

La società inoltre conferma la collaborazione con stazioni limitrofe e con i privati, provvedendo a:

- 1) rinnovare la convenzione con le strutture private mediante l'utilizzo della "Val di Non Card" ampliando la platea degli operatori aderenti;
- 2) confermare la politica tariffaria già proposta la precedente stagione
- 3) mantenere gli orari di esercizio sostanzialmente invariati rispetto alla stagione precedente prevedendo peraltro la chiusura degli impianti entro fine marzo (il Carnevale, che tendenzialmente segna un decadimento delle presenze, quest'anno si colloca a cavallo tra febbraio e marzo).
- 4) proseguire la collaborazione con una persona esterna finalizzata alla promozione della società e dell'attività invernale mirata ai social network (facebook, instagram, sito internet, ecc.).

Preso atto che, sulla base del piano finanziario originario, del recesso del Comune di Amblar-Don, dell'aggiornamento degli importi dovuti dal Comune di Ruffrè-Mendola che dalla stagione 2018/2019 contribuisce con il medesimo criterio di ripartizione previsti per gli altri comuni e quindi per una percentuale del 5,43%, (pari ad € 8.146, nelle precedenti stagioni la quota era pari ad € 27.632,00, ed ora la differenza viene proporzionalmente ripartita sugli altri Comuni) il nuovo piano finanziario risulta specificato nel seguente prospetto:

Cavareno	21.958
Fondo	30.680
Malosco	18.775
Romeno	25.595
Ronzone	16.792
Ruffrè-Mendola	8.146
Sarnonico	21.618
TOTALE	143.564

Richiamata la delibera del Consiglio dell'Unione n. 3 dd. 14.03.2019 con la quale si approvò lo "Schema di Convenzione" tra i Comuni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anania, Comune di Fondo e Comune di Ruffrè/Mendola per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale 2018/2019 ed estiva 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 101 dd. 23.12.2019 con la quale si autorizzò, l'impegno di spesa quale quota di contributo compensativo a carico dell'Unione dei Comuni dell'alta Anania pari ad € 26.810,41 fino al 31 marzo 2020, con rinvio all'esercizio 2020 dell'approvazione della convenzione per la stagione invernale 2019/2020 e stagione estiva 2020 e per la stagione invernale 2020/2021 e stagione estiva 2021;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 03 del 23 aprile 2020 si approvava, per quanto esposto in premessa, lo "Schema di Convenzione" fra Unione dei Comuni dell'Alta Anania – Comune di Borgo d'Anania - Comune di Ruffrè-Mendola – Comune di Sarnonico per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock e riferito alla stagione invernale

2019/2020 ed estiva 2020 e alla stagione invernale 2020/2021 ed estiva 2021 composta da n. 9 articoli, allegata e parte integrante della presente deliberazione, e 3 allegati;

Dato atto che tra la P.A.T., Trentino Sviluppo S.p.a. la società Altipiani val di Non s.p.a., i Comuni di Cavareno, Fondo Malosco, Predaia, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Sarnonico, Sfruz e Ton in data 06 agosto 2018 è stato sottoscritto un “accordo quadro per il rilancio della stazione sciistica Altipiani Val di Non” con obiettivi, obblighi ed impegni reciproci e nell’ambito del suddetto accordo, i Comuni interessati si sono espressi favorevolmente a mantenere il contributo compensativo anche per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale:

- di Cavareno n. 03 dd. 26 febbraio 2019 si deliberava di impegnare, per quanto meglio esposto in premessa, il Comune di Cavareno a prevedere sul bilancio del 2019/2021 e anche nel bilancio 2020/2022 e per quanto di competenza dell’attuale amministrazione comunale (in scadenza a maggio 2020) ad iscrivere le risorse per mantenere la quota di contributo compensativo annuale a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. per la gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock quantificato per il Comune di Cavareno nell’importo annuo di Euro 21.958,00 anche per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- di Romeno n. 03 dd. 07.03.2019 si deliberava di impegnare, per quanto meglio esposto in premessa, il Comune di Romeno a prevedere sul bilancio del 2019/2021 e anche nel bilancio 2020/2022 e per quanto di competenza dell’attuale amministrazione comunale (in scadenza a maggio 2020) ad iscrivere le risorse per mantenere la quota di contributo compensativo annuale a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. per la gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock quantificato per il Comune di Romeno nell’importo annuo di Euro 25.595,00 anche per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- di Ronzone n. 19 dd. 27.12.2018 si deliberava di impegnare, per quanto meglio esposto in premessa, il Comune di Ronzone a prevedere sul bilancio del 2019/2021 e anche nel bilancio 2020/2022 e per quanto di competenza dell’attuale amministrazione comunale (in scadenza a maggio 2020) ad iscrivere le risorse per mantenere la quota di contributo compensativo annuale a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. per la gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf e Monte Nock quantificato per il Comune di Ronzone nell’importo annuo di Euro 16.792,00 anche per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 54 dd. 25.08.2022 con la quale in attuazione degli impegni già assunti con le deliberazione del rispettivi consigli comunali di Romeno, Cavareno e Ronzone e nonostante non fosse stata formalizzata la convenzione tra i Comuni soci e sottoscritto il disciplinare di imposizione di obblighi di servizio per la regolazione dei rapporti di gestione, si riconosceva alla Società Altipiani Val di Non S.p.A., per la stagione invernale 2021/2022 ed estiva 2022, il contributo compensativo a carico del dell’Unione dei Comuni dell’importo di Euro 64.345,00;

Richiamate altresì la deliberazione del Consiglio comunale di Romeno, Cavareno e Ronzone con le quali è stato approvato a tutti gli effetti il Piano di Sviluppo presentato dalla Joy Val di Non Alps - Altipiani Val di Non Spa che prevede investimenti a carico dei Comuni Soci dell’importo di Euro 1.205.485,52 con corrispondente aumento di capitale a carico dei Comuni partecipanti;

Visto ora il nuovo schema di convenzione per la disciplina rapporti di gestione degli impianti di risalita e pista loc. Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock, presso l’abitato di Ruffrè-Mendola, composta da n. 9 articoli il cui testo è stato concordato tra i Sindaci dei Comuni soci e la Società Altipiani e che ha tenuto conto da un lato del rispetto dei presupposti della Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 11 febbraio 2011 e dall’altro le esigenze della continuità dell’attività della Società Altipiani alla luce anche della realizzazione del Piano di Sviluppo. In particolare, nonostante le congiunture economiche dell’anno 2022 e che inevitabilmente avranno anche dei riflessi nelle prossime stagioni, è stato trovato un giusto equilibrio tra l’adeguamento del contributo compensativo annuale che passa dall’importo di Euro 150.000,00 rideterminata dalla stagione 2017/2018 nell’importo di Euro 143.564,00 (a seguito della decurtazione della quota quote dell’ex Comune di Don) all’importo di Euro 152.778,00 e quindi sostanzialmente costante rispetto al contributo compensativo riconosciuto dal 2012 e

l'apertura degli impianti di risalita imposta per almeno 160 giorni all'anno (comprensivi della stagione estiva) e per non meno di 40 giorni per ciascuno dei due impianti in località Campi di Golf al Passo della Mendola e Monte Nock quale periodo minimo per il riconoscimento integrale del contributo pena la rideterminazione dell'importo sulla base di giorni di effettiva apertura; è stato inoltre fissato che il compensativo non potrà in alcun modo essere oggetto di revisione e la durata della convenzione fino al termine della legislatura e quindi con scadenza al 30 novembre 2025;

Le quote da ripartire tra i Comuni convenzionati sono state da un lato aggiornata al nuovo importo annuo concordato e dall'altro all'adeguamento delle dimensioni dei Comuni, in particolare del Comune di Borgo d'Anania con estensione del servizio pubblico a favore di tutta la popolazione del Comune socio;

Ritenuto, sulla base degli impegni precedentemente assunti con le deliberazioni dei Consigli comunali approvare la nuova convenzione per la disciplina rapporti gestione dell'impianto di risalita e pista Loc. Campi Di Golf e Monte Nock–Stagioni invernale 2022/2023 estiva 2023 invernale 2023/2024 estiva 2024 ed invernale 2024/2025 ed estiva 2025 che prevede un contributo compensativo annuo di competenza dell'Unione dei Comuni dell'importo di Euro 73.108,00;

Considerato che, il riparto dei costi viene attuato sulla base dei seguenti criteri: popolazione residente dicembre 2009 (peso 65%) e presenze turistiche alberghi (35%);

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Unione n. 16/2022 si approvava, lo Schema di Convenzione tra i comuni dell'Alta Val di Non (Comune di Ruffrè-Mendola, Comune di Borgo d'Anania, Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia–Cavareno, Romeno, Ronzone e Sarnonico) per la disciplina rapporti gestione dell'impianto di risalita e pista Loc. Campi Di Golf e Monte Nock –Stagioni invernale 2022/2023 estiva 2023 invernale 2023/2024 estiva 2024 ed invernale 2024/2025 ed estiva 2025 , impegnando anche la somma di Euro 73.108,00, corrispondente al contributo per la stagione 2022/2023 ed estiva 2023, con imputazione al capitolo 1613/1 del bilancio 2022/2024 - Piano Finanziario 1.03.02.15.001 - Missione 10 - Programma 2 del Bilancio 2022, gestione competenza per l'importo di € 12.184,67 e per l'importo di € 60.923,33 sul Bilancio 2023, e per le stagioni invernali 2023/2024 estiva 2024 dell'importo di Euro 73.108,00 ed invernale 2024/2025 ed estiva 2025, dell'importo di Euro 73.108,00, impegnandosi assumere il relativo impegno di spesa con specifico atto della Giunta comunale da assumere dopo l'approvazione del bilancio 2023-2025;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 14 del 30.10.2025 è stato deliberato di approvare lo Schema di Convenzione tra l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia fino al 31 dicembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 i singoli Comuni di Romeno e Cavareno ed i Comuni di Borgo d'Anania (per gli ex Comuni di Fondo e Malosco), Sarnonico, Ronzone e Ruffrè- Mendola) per la disciplina rapporti gestione dell'impianto di risalita e pista Loc. Campi Di Golf e Monte Nock –Stagioni invernale 2025/2026 estiva 2026 invernale 2026/2027 estiva 2027 ed invernale 2027/2028;

Preso atto che, sulla base del piano finanziario per il periodo in questione, il contributo compensativo a carico dell'Unione per la stagione invernale 2025 (novembre e dicembre) risulta pari ad € 10.355,66;

Dato atto che il disciplinare è stato sottoscritto dal Comune di Ruffrè-Mendola, Cavareno e società Altipiani Val di Non spa con rep. Atti privati di Ruffrè Mendola n. 1-2026 del 04.03.2026;

Ritenuto quindi che si sono verificate tutte le condizioni per la liquidazione a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. C.F./P.I. 01447270222 dell'acconto del contributo compensativo come determinato con la precedente deliberazione del consiglio comunale n. 14/2025;

Accertato che la stagione è regolarmente partita e gli impianti sono stati aperti nella stagione 2025/2026 per le giornate minime indicate nella convenzione e confermate nel disciplinare e quindi si sono verificate le condizioni per autorizzare la liquidazione del primo acconto pari al 50% del contributo compensativo a favore della Altipiani S.p.A. Val di Non;

Vista la fattura n. 21 dd. 05.03.2026 emessa dalla società Altipiani Val di Non spa per l'importo di euro 4.707,13 oltre all'IVA 10% dell'importo di Euro 470,71 per un importo complessivo di Euro 5.177,84;

Ritenuti, quindi alla luce delle motivazioni sopra esposte, sussistenti i presupposti per la liquidazione dell'acconto del contributo di compensazione a favore della società Altipiani Val di Non Spa, quantificato nell'importo di Euro 4.707,13 oltre all'IVA 10% dell'importo di Euro 470,71 per un importo complessivo di Euro 5.177,84 a saldo della fattura n. 21 dd. 05.03.2026 a favore della Società, in forma elettronica ai sensi dall'articolo 1, commi 209-214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

Preso atto che in attuazione della Circolare INAIL del 26 giugno 2015 si è provveduto alla verifica telematica della regolarità contributiva della Altipiani Val di Non S.p.A. C.F. 01447270222 che, per la posizione prot INAIL53210199 è stata confermata la regolarità fino al 07.07.2026;

Ritenuto tuttavia assumere il presente provvedimento anche in considerazione dell'importanza strategica sia per l'economia turistica sia per i residenti del mantenimento dell'impianto funiviario al Passo Mendola ed inoltre in considerazione del fatto che:

- la società Altipiani ha garantito la gestione degli impianti di risalita della Mendola e del Monte Nock, come richiesto dalle Amministrazioni Comunali, in momenti oggettivamente non facili per una concatenazione straordinaria di complessità (economiche/congiunturali e di gestione dei piccoli impianti) nelle quali a scontare maggiormente queste difficoltà sono state le piccole, disaggregate strutture sportive;
- la stessa si è inoltre adoperata con la Provincia per sollecitare e favorire il passaggio di proprietà degli impianti di risalita alla società Trentino sviluppo con l'intento di far venire meno, o quantomeno ridurre, l'onere susseguente agli oneri di manutenzione straordinaria degli stessi, avendo in tal modo il solo incarico della gestione ordinaria;
- sulla base delle motivazioni predette si ritiene che la società Altipiani abbia creato i presupposti per garantire una sostanziale sostenibilità di gestione degli impianti.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 avente ad oggetto: "Presa d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente";

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 con la quale è stato tra l'altro nominato commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il sig. Luca Fattor demandando allo stesso il compito di redigere il progetto di scioglimento;

Dato atto che il commissario liquidatore presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia svolge le funzioni di Presidente, della Giunta e del Consiglio fino allo scioglimento dell'ente;

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 03/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione aggiornamento del Documento Unico di Programmazione - DUP 2026/2028";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 04/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Esame ed approvazione Bilancio di Previsione Finanziario per gli esercizi 2026-2028, Nota integrativa e suoi allegati";

Visto il decreto del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 05/2026 del 27.02.2026 con oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2026 - 2028. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e contestuale nomina";

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

Vista la Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci, come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 11 febbraio 2011;

Vista la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento;

D E C R E T A

1. Di liquidare e pagare, a favore della Altipiani Val di Non S.p.A. con sede in Cavareno p.iva 01447270222 l'importo di Euro 4.707,13 oltre all'IVA 10% dell'importo di Euro 470,71 per un importo complessivo di Euro 5.177,84, a saldo della fattura n. 21 dd. 05.03.2026 prot. UCAA_11.03.2026_215, quale acconto per la gestione dell'impianto di risalita "Campi Golf Mezzavia" e seggiovia "Monte Nock" stagione invernale 2025/2026;
2. Di dare atto che gli oneri I.V.A. dell'importo di Euro 470,71 saranno direttamente versati all'erario secondo la speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015;
3. Di dare atto che tale spesa è riferita alla quota di competenza dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (per i Comuni di Cavareno e Romeno) fino al 31.12.2025, precisando che la spesa per il 2026-2028 è a carico dei singoli Comuni;
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputato al capitolo 1613/1 M.P. 10.02 P.F. 1.03.02.15.001 del bilancio di previsione in corso in conto residui passivi, che presenta adeguata disponibilità;
5. Di precisare che sono rispettati i criteri per la liquidazione e cioè:
 - una prima tranche pari al 50% della somma complessiva è liquidata per l'annualità 2025/2026 ad avvenuta sottoscrizione del disciplinare di servizio, e per le successive annualità 2026/2027 e 2027/2028, previa assunzione dell'impegno di spesa da parte di ciascuno degli enti sottoscrittori delle convenzioni per la disciplina dei rapporti di gestione degli impianti, ed emissione della fattura da parte della Società contestualmente all'approvazione del calendario delle aperture, con obbligo del pagamento da parte dei Comuni ad avvenuta apertura degli impianti funiviari
6. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'albo comunale ed all'Albo telematico, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, al fine di rispettare la tempistica di pagamento delle fatture;
8. Di dare evidenza che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente atto sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199